

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che

- tra gli obiettivi di mandato della consiliatura l'attuale maggioranza, come ben rappresentato, tra l'altro, nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, ha previsto di mantenere e sviluppare la qualità delle Unità d'offerta "nido" rivolte alla primissima infanzia nonché di consolidare a livello territoriale le attività svolte dall'Azienda Speciale di servizi alla persona ed alla famiglia "Futura";
- Azienda Speciale Futura, ente strumentale del Comune di Pioltello, costituita ai sensi dell'art. 114 del Tu EE. LL., costituisce da oltre 10 anni una solida realtà nella gestione, tra l'altro, delle unità di offerta nidi dell'Ente. Oggi 2 dei 3 nidi comunali sono gestiti dall'entità con piena soddisfazione degli amministratori, dei lavoratori e delle famiglie del territorio.
- con delibera di Consiglio Comunale n. del , e per le motivazioni esposte nel corso del dibattito consiliare e supportate dalle relazioni tecniche, allegate quali parti integranti e sostanziali dell'atto adottato, delle Direzioni Risorse Umane e Finanziarie e Servizi alla Persona e della Direzione di Azienda Speciale "Futura", l'Assemblea ha inteso investire la Sindaca e la Giunta di un preciso indirizzo finalizzato a verificare la fattibilità di un assetto gestionale unitario per i tre nidi comunali del territorio per il tramite dell'Azienda Speciale;
- con il medesimo atto l'Assemblea ha inteso subordinare l'espressione della propria volontà, oltrechè ai contenuti organizzativi e finanziari già descritti compiutamente dai tecnici, anche alle risultanze del processo di confronto tra le parti finalizzato ad armonizzare i due contratti in vigore rispettivamente per i lavoratori dell'Ente Locale e per Azienda Speciale Futura.

### Considerato che

- con propria comunicazione del 24 maggio 2019, atti comunali n. 22020/2019, l'Ente provvedeva ad inoltrare le informative di rito ex art. 47 del legge 428/1990 e ex art. 5 comma 2, lett f) del CCNL Comparto Funzioni Locali, alle OO.SS. territorialmente competenti e la RSU, in relazione alla esternalizzazione da parte del Comune di Pioltello del servizio di asilo nido gestito direttamente con affidamento diretto al suo Ente strumentale Azienda Speciale di Servizi alla Persona e alla Famiglia "Futura", tramite lo strumento previsto dall'art. 31 del D.lgs.165/2001;
- alle medesime comunicazioni provvedeva Azienda Speciale Futura in qualità di cessionario;
- nei termini di legge le OO.SS. hanno richiesto l'attivazione dell'esame congiunto di cui all'art. 47 della legge citata;
- l'esame congiunto è stato espletato in n° 5 riunioni, rispettivamente tenutesi in data (3/6; 13/6; 17/6; 27/6; 9/7), nel corso delle quali sono state fornite alle OO.SS. ed ai lavoratori tutte le informazioni e le motivazioni previste dalla legge citata;

- nel corso delle riunioni le Parti hanno esaminato gli aspetti organizzativi connessi al trasferimento del personale dal cedente alla cessionaria ed hanno conseguentemente valutato le ricadute dell'operazione sul piano sociale e lavorativo;
- in data 9 luglio 2019 le Parti hanno firmato il verbale di accordo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale

**Esaminati** i contenuti dell'accordo di armonizzazione sottoscritto con le parti sociali ed in particolare le tutele per le lavoratrici coinvolte nel processo di cessione di ramo azienda in punto:

1) **INTEGRAZIONE MALATTIA.** Azienda Futura, come già in uso, a valere per tutto il personale, garantisce alle lavoratrici e ai lavoratori nei primi dieci giorni di assenza per malattia l'integrazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione mensile. Oltre tale periodo e fino alla decorrenza del 180° giorno tale garanzia è a carico dall'Ente Previdenziale.

2) **CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO AL TERMINE DELLA MALATTIA RETRIBUITA.** Azienda Futura riconosce alle lavoratrici la conservazione del posto di lavoro per ulteriori 18 mesi, successivi al periodo di comporto, senza retribuzione;

3) **TERAPIE SALVAVITA.** Le terapie salvavita non concorreranno al computo del periodo di comporto di cui al punto 1.

4) **INDENNITA' PER SERVIZIO FRONTALE.** L'indennità riconosciuta da Azienda alle lavoratrici cedute viene riparametrata in € 770 in ragione d'anno contro le attuali € 619,70;

5) **ASSEGNO AD PERSONAM ASSORBIMENTO.** L'assegno previsto in favore delle lavoratrici per effetto degli accordi di armonizzazione e del generale principio di divieto di "reformatio in peius dei contratti" sarà oggetto di riassorbimento, esclusivamente, a seguito degli aumenti contrattuali previsti dal CCNL Aninsei e di, eventuali, aumenti concessi alle educatrici già dipendenti di Azienda Futura quale conseguenza del presente processo di armonizzazione;

6) **UNA TANTUM.** Per agevolare il passaggio in Azienda il Comune di Pioltello riconosce una somma lorda una tantum pari ad un mese di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso alle lavoratrici trasferite cui alla data del presente accordo manchino meno di 5 anni per conseguire il diritto al collocamento in quiescenza e pari a due mesi di retribuzione calcolata con le modalità dell'indennità sostitutiva del preavviso alle lavoratrici trasferite cui manchino più di 5 anni per conseguire il diritto al collocamento in quiescenza. Tale assegno compensa altresì gli otto giorni di permesso per partecipare a concorsi ed esami previsti dal CCNL EE. LL. e non riconosciuti dal CCNL ANINSEI;

7) **CLAUSOLA TUTELE MINORI.** Azienda Futura si impegna a garantire le tutele minori attraverso il versamento delle quote di competenza agli istituti previdenziali.

8) **CLAUSOLA DI IMPIEGO.** Le lavoratrici con mansione rispettivamente di cuoca (addetta ai servizi di cucina) e ausiliaria saranno impiegate, esclusivamente, da Azienda Futura nelle unità d'offerta nido nel territorio comunale fino al raggiungimento del diritto all'ordinario pensionamento. Le lavoratrici con profilo educativo saranno utilizzate esclusivamente da Azienda per una delle unità d'offerta nido del territorio.

9) **RETROCESSIONE.** Qualora il servizio venga reinternalizzato ovvero qualora l'azienda venisse ceduta le lavoratrici precedentemente in forza al Comune e passate ad Azienda a seguito del presente accordo potranno essere retrocesse nell'Ente secondo le leggi in vigore al momento dell'evento.

**Esaminati**, inoltre, i quadri sinottici allegati all'accordo dai quali emerge, nel pieno rispetto del divieto di reformatio in pejus, che le condizioni economiche e normative per le lavoratrici coinvolte non subiscono modifiche ed appaiono eque e ragionevoli.

### **Considerato che**

ai sensi dell'art. 112 del TU EE. LL. la scelta in ordine ai servizi pubblici ed alle modalità di gestione è rimessa alla discrezionalità dell'Ente locale;

i servizi socio-assistenziali, siccome servizi essenziali, ben possono essere trasferiti con affidamento diretto all'Azienda Speciale (art. 114 TU), in quanto l'elemento della strumentalità determina che la seconda abbia oggetto, ex lege, l'esercizio di quei servizi pubblici del Comune la cui identificazione avviene tramite l'oggetto dello Statuto;

l'art. 2 del vigente Statuto di Azienda Speciale Futura prevede, tra gli altri scopi, la gestione dei nidi comunali;

il passaggio del personale, in servizio presso l'asilo nido comunale, va inquadrato su un piano generale, ai sensi dell'art. 114 comma 6 del D.lgs 267/2000, a norma del quale l'Ente locale conferisce alla propria Azienda Speciale il capitale di dotazione: ne discende per l'Ente l'obbligo previsto dall'art. 3 comma 30 della L. 244/2007 di adottare provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alla funzione esercitata, al punto che la mancata assegnazione è ritenuta per la giurisprudenza contabile un grave pregiudizio all'autonomia imprenditoriale dell'Azienda;

tale obbligo costituisce anche, in relazione al personale, attuazione della previsione di cui all'art. 31 del D.Lgs 165/2001 che prescrive "... nel caso di trasferimento o conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile ...";

il rapporto di lavoro ai sensi del citato articolo 31 "*continua nei confronti del cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano*";

**Esaminati** tutti gli aspetti sottesi al presente atto e rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TU EE. LL.

### **Visti**

lo Statuto di Azienda Speciale di Servizi alla Famiglia e alla Persona "Futura";

lo Statuto Comunale;

Il Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000

### **Dato atto**

che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.L.gs n.267/2000 e s.m.i.:

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino in data /07/2019, in merito alla regolarità tecnica;

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane Finanziarie e Servizi al Cittadino in data /07/2019, in merito alla regolarità contabile;

Il parere favorevole del Segretario Generale in data /07/2019;

Il parere del Collegio dei revisori in data 17/07/2019

Tutto ciò premesso, con voti

**DELIBERA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare l'affidamento del servizio nido "Sabin" all'Azienda Speciale di Servizi alla Famiglia ed alla Persona "Futura" dal 1 settembre 2019 comprensivo altresì del trasferimento del personale comunale attualmente impiegato nel servizio (10 unità) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 165/2001, secondo i contenuti dell'accordo di armonizzazione siglato tra i rappresentanti del Comune e le Parti Sociali che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che la Giunta Comunale provvederà, per il tramite dei Dirigenti dell'Ente, a perfezionare tutti gli atti necessari al concreto trasferimento del nido comunale in azienda ed in particolare: alla sottoscrizione di un accordo vincolante tra le parti ai sensi dell'art. 47 della legge 428/1990, all'integrazione del Contratto di Servizio per l'unità d'offerta oggetto di trasferimento;
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ricorrendone i presupposti, dando atto che per lo stesso è avvenuta apposita e separata votazione ai sensi dell'134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Ass. **BOTTASINI GIUSEPPE**